

IMU E TRIBUTI LOCALI

Coadiuvanti esentati da Imu solo a partire dal 2019

di **Fabio Garrini**

La **Legge di bilancio**, tramite un blocco di disposizioni poste in favore del **comparto agricolo**, interviene anche a dirimere una questione riguardante l'applicazione delle **agevolazioni Imu sui terreni edificabili** posseduti da Iap e coltivatori diretti, quando il possesso del terreno sia allocato in capo al **coadiuvante** dell'impresa agricola.

Si tratta di una previsione a cui deve essere data **efficacia dal 2019, implicitamente negando l'applicazione dell'agevolazione ai precedenti periodi d'imposta.**

La finzione di non edificabilità

Nella definizione di **area fabbricabile** contenuta nella [lett. b\) dell'articolo 2 D.Lgs. 504/1992](#), è previsto che *“Sono considerati, tuttavia, **non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.**”*

Si tratta della cosiddetta **“finzione di non edificabilità”** delle aree: l'area è **urbanisticamente edificabile** (nel senso che non vi è alcuna compressione dei diritti edificatori previsti su tale terreno), ma ai fini del prelievo comunale **il terreno si considera agricolo**, quindi tassabile sulla base del reddito dominicale a questo attribuito (rammentando che i **terreni posseduti da tali soggetti**, se direttamente condotti, **dal 2016 sono del tutto esenti**).

Al fine di garantire il rispetto della *ratio* della norma, per accedere a tale rilevante **beneficio** è necessario che il **possessore** a norma dell'[articolo 3 D.Lgs. 504/1992](#), quindi il **soggetto passivo** e perciò colui che è tenuto al **versamento dell'imposta**, risulti essere lo stesso **coltivatore diretto**.

È inoltre necessario che il fondo sia **coltivato**, ossia su di questo devono essere esercitate **attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, funghicoltura o allevamento**, da parte del **possessore**.

Queste due condizioni poste come limite alla possibilità del coltivatore diretto ad usufruire dell'agevolazione accordatagli, ha come evidente finalità quella di garantire che tale agevolazione vada effettivamente a favore di quanti svolgono l'attività e **solo in relazione a quei fondi sui quali l'attività viene effettivamente esercitata**.

Il coadiuvante

Il Mef, con la [nota datata 23 maggio 2016](#) (prot. 20535/2016) interviene sul tema del **possesso da parte del coadiuvante dell'impresa agricola**, in qualità di soggetto che presta continuativamente la propria opera nell'impresa.

Il Dipartimento Fiscale osserva come il coadiuvante sia iscritto come **coltivatore diretto** nel nucleo del capo azienda, negli appositi elenchi previdenziali, così come previsto dall'[articolo 11 L. 9/1963](#); secondo il Mef occorre affermare che il **coadiuvante fosse il soggetto che effettua la coltivazione del fondo**.

Contro questa posizione si era schierata l'**Anci Emilia Romagna con la nota del 30.5.2016**, affermando che il **coadiuvante agricolo non poteva accedere alle agevolazioni Imu** perché, molto banalmente, non è un coltivatore diretto, visto che il **coltivatore diretto è il titolare dell'impresa agricola**.

Sul punto consta una **consolidata interpretazione restrittiva della Cassazione che nega l'agevolazione a soggetti diversi dal coltivatore diretto**.

Nell'[ordinanza n. 3531/2018](#) si afferma infatti come il **contribuente proprietario dei terreni** oggetto di contestazione, *“pur essendo iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, aveva cessato l'attività agricola nel 2002 e non aveva fornito alcuna prova circa la **conduzione diretta** dei terreni oggetto di imposizione fiscale negli anni in contestazione, non assumendo rilievo, ai fini del beneficio, la mera qualifica di **collaboratore dell'attività del figlio**.”*

Posizione peraltro rinvenibile in altra **pronuncia riguardante un caso del tutto analogo**, dove il contribuente proprietario del terreno non era titolare della partita Iva, ma **coadiuvante dell'impresa**.

La Cassazione con ben 3 interventi ([ordinanze n. 11979/2017](#), n. [12422/2017](#) e n. [12423/2017](#)), discostandosi in maniera decisa dalla posizione del Mef, aveva affermato come risulta del tutto *“**irrilevante, ai fini che ci occupano, la mera qualifica** (diversa da quella di socio ovvero di comproprietario) **di coadiuvante nell'impresa di quest'ultimo**.”*

Nel [comma 705 della Legge di bilancio 2019](#) si afferma che: *“I **familiari coadiuvanti del coltivatore diretto**, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella **gestione assistenziale e previdenziale agricola** quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente.”*

Si tratta di una previsione di portata generale che pare potersi applicare anche al caso di specie; pertanto, **quando il terreno sia di proprietà, ad esempio, del padre coadiuvante e venga coltivato dall'impresa del figlio** (impresa della quale il padre è appunto coadiuvante) **l'agevolazione diviene applicabile anche a tali terreni**.

Sarà **necessario capire** cosa di debba intendere per “*partecipino attivamente*” e come sarà possibile dimostrare il rispetto di tale **requisito**.

La **Legge di bilancio**, comunque, **nulla dispone sotto il profilo della decorrenza**; non pare quindi possibile affermarne la natura interpretativa, con la conseguenza che la **finzione di non edificabilità risulterebbe applicabile a favore dei coadiuvanti solo a decorrere dal 2019**, posto che la Legge di bilancio esplica effetti dal **1° gennaio 2019**.

Peraltro, questa sarebbe una implicita conferma dell'**impossibilità di applicare l'esenzione Imu sino al 2018**: se il legislatore è intervenuto sul tema **ampliando la portata del beneficio ai coadiuvanti**, significa che in precedenza **questi non avevano alcun diritto ad ottenere il beneficio oggi attribuito**.



Seminario di specializzazione
**I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI
AFFIDABILITÀ FISCALE**
Scopri le sedi in programmazione >